



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
**AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E LEGALI**

Ufficio Affari Generali

Decreto n. 77

Prot. n. 8313

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione del 15 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, istituito con delibera congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17/05/2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3

(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) ha la propria sede amministrativa in via di Santa Marta 3, 50139 Firenze.

Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e del trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nell’ambito



di tutto lo spettro di competenze dei settori scientifico-disciplinari dell'Ingegneria dell'Informazione e di quelli tradizionalmente affini. Tali funzioni possono essere esercitate anche in collaborazione con altre strutture universitarie. Il Dipartimento opera e verifica il proprio operato secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e partecipazione, in conformità con lo Statuto e il Regolamento di Ateneo.

3. Per le attività di ricerca e trasferimento, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, nel suo ambito di competenze, promuove e organizza:
 - a) la ricerca scientifica, anche attraverso l'istituzione dei centri di ricerca di cui agli artt. 34 e 35 dello Statuto, nonché delle unità di ricerca di cui al capo II del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
 - b) i dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;
 - c) le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, anche in coordinamento con altri centri e organismi dell'Ateneo o in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
 - d) le attività di consulenza scientifica o tecnologica, sulla base di contratti o convenzioni.
4. Per quanto attiene la didattica, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, dal Regolamento di Ateneo delle Scuole e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione promuove la collaborazione, da parte dei professori e ricercatori afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate dall'Ateneo e dal Dipartimento e promuove i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, trasferimento, didattica e formazione.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Ai sensi dell'art 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento oltre ai professori e ricercatori afferenti, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca o didattica attivati dal Dipartimento, gli studenti coinvolti in attività didattiche o di ricerca, il personale tecnico-amministrativo e il personale delle sue Unità di Ricerca.
2. Può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei Consorzi interuniversitari, dei Centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.



3. Per specifiche esigenze, il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività e la verifica dell'osservanza degli obblighi assicurativi.
4. Gli orari e le modalità di accesso ai locali del Dipartimento saranno resi pubblici sul sito web.

Art. 6

(Articolazione funzionale del Dipartimento)

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. L'articolazione in Sezioni, la definizione delle stesse e le loro funzioni e modalità operative sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 7

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 8

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11 e 12 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 9

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.



3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesto al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva. Modifiche e/o integrazioni all'ordine del giorno delle sedute che si rendessero necessarie dopo l'invio della comunicazione ufficiale, devono approvate dalla maggioranza degli aventi diritto all'inizio della riunione.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno tre volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza del Consiglio.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, all'inizio della seduta successiva.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 10

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, permanenti o temporanee.



2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.
3. Ciascuna Commissione permanente è composta da membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 2. Ogni componente del Dipartimento non può far parte contemporaneamente di più di una Commissione permanente.
4. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Per le attività di ricerca e trasferimento, il Consiglio di Dipartimento delibera in merito a:
 - a) l'approvazione dei contratti di ricerca;
 - b) la partecipazione a progetti di ricerca;
 - c) l'entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e convenzioni.
 - d) la proposta di istituzione di Unità di Ricerca, di Laboratori di ricerca e la relativa afferenza di docenti, ricercatori e collaboratori.
 - e) la proposta di istituzione di Centri e Consorzi
 - f) la definizione di accordi di collaborazione scientifica tra dipartimenti di università e con enti pubblici e privati, nazionali e esteri.
3. Per le attività concernenti la didattica il Consiglio di Dipartimento delibera secondo quanto previsto in tal senso dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, dal Regolamento di Ateneo delle Scuole e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.



Art. 12

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta dal Direttore del Dipartimento e da sei professori e ricercatori.
2. La Commissione può essere integrata da un massimo di ulteriori 3 esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominati dal Consiglio.
3. I membri della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento sono eletti dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 1 dello Statuto. Sono eletti i professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi, che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi e non facciano parte della Giunta del Dipartimento. L'elezione avviene a singolo turno e viene eletto chi ottiene la maggioranza semplice dei voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
4. La votazione di cui al comma 3 è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
5. I membri eletti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

Art. 13

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge al suo interno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno sette giorni di anticipo.
3. L'elezione avviene a singolo turno e viene eletto chi ottiene la maggioranza semplice dei voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
4. La votazione di cui al comma 3 è valida se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.



Art. 14

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

Alla Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento spettano le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti e in particolare:

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nella programmazione dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo delle attività di ricerca, di didattica, di trasferimento e di innovazione.
2. La Commissione elabora, in accordo con i principi e con gli indirizzi definiti dal Nucleo di valutazione il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che lo trasmette agli organi di governo di Ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti.
3. La Commissione predispone la relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, che il Direttore propone al Consiglio all'inizio di ogni anno per l'approvazione e la successiva trasmissione al Rettore. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e dell'efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell'ultimo triennio, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
4. La Commissione, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Sezioni, se istituite, e sulle Unità di ricerca del Dipartimento.

Art. 15

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Il Direttore ha facoltà di convocare la Commissione di indirizzo e autovalutazione congiuntamente alla Giunta al solo fine istruttorio e informativo.



Art. 16
(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 17
(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) da cinque professori e ricercatori, eletti da e tra i professori e ricercatori del Dipartimento;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra i loro membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Per la componente del comma 1 b) sono eletti i professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi fra i quali almeno un ricercatore, che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi e non facciano parte della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento. L'elezione avviene a singolo turno e viene eletto chi riceve la maggioranza semplice dei voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. Per studenti, dottorandi, ed assegnisti, ci si attiene alle regole di Ateneo.
5. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro sette giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
7. I membri eletti della componente docente e ricercatore e del personale tecnico



amministrativo durano in carico quattro anni e non sono rinnovabili. La componente degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca dura in carica due anni.

Art. 18

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento, ove applicabili alla Giunta.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento, con le modalità di accesso deliberate dal Consiglio e secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 19

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed è competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.
2. La Giunta esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio.
3. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta competenze proprie dello stesso Consiglio, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 28, commi 1 e 2, dello Statuto, e per quelle di cui all'art. 13, comma 3 e comma 4, lettere da a) ad m), r), s) e t) del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 20

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta dei professori e ricercatori interessati.



2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente, di un coordinatore tecnico;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta;
 - e) la modalità di presentazione ogni anno da parte del coordinatore scientifico del programma di attività e di una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
3. Il Consiglio di Dipartimento approva, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 21

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. A norma dell'art. 20, comma 1, il Consiglio di Dipartimento delibera:
 - a) il numero delle Unità di ricerca cui può aderire un professore e ricercatore;
 - b) il numero minimo di professori e ricercatori delle Unità di ricerca;
 - c) le modalità per ulteriori afferenze di personale ad una Unità di ricerca su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 22

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'articolo 14, comma 4, del presente Regolamento, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 20, comma 2 e), del presente Regolamento.



Art. 23

(Responsabile Amministrativo)

1. Ai sensi dell'art.5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ai compiti di supporto degli organi dipartimentali e di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché delle attività gestionali e strumentali, è preposto il Responsabile Amministrativo.

Art. 24

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato Accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione del presente Regolamento sono indette le elezioni della Giunta, nella composizione prevista, sette giorni prima della votazione.

Art. 26

(Pubblicazione; entrata in vigore)

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi